

**SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE  
DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE - CIG 8472831155**

**AVVISO N. 1**

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE AL GIORNO 27/10/2020**

**Domanda 1**

«In merito alla procedura di gara siamo a chiedere il numero di decimali consentito dopo la virgola per la percentuale di offerta economica. Inoltre, chiediamo quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione e se ci sono altre spese contrattuali da sostenere».

**Risposta 1**

«Come indicato nel disciplinare di gara al

- punto "16. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA" la percentuale di ribasso da applicare alla provvigione posta a base di gara è un valore da esprimere in cifre e non dovrà riportare più di due cifre decimali dopo la virgola. Tali caratteristiche sono valide tanto per il valore indicato a Sistema quanto per il valore indicato nella "dichiarazione di offerta economica";
- punto "22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO" l'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 15.000,00 (IVA esclusa). Inoltre, sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto».

**Domanda 2**

«Copia dei contratti assicurativi attualmente in essere da Voi stipulati e la statistica sinistri degli ultimi 5 anni».

## **Risposta 2**

«Con riferimento ai contratti assicurativi attualmente in essere ed alla statistica sinistri degli ultimi 5 anni si rinvia ai file denominati rispettivamente "POLIZZE ASSICURATIVE ANSF" e "STATISTICA SINISTRI ANSF", entrambi pubblicati unitamente al presente Avviso».

## **Domanda 3**

«Chiediamo conferma che, in alternativa al modello F23, potrà essere apposta una marca da bollo da 16 Euro (debitamente annullata).

In ordine alla durata complessiva del contratto, chiediamo se essa debba intendersi di complessivi 4 anni (3 anni con eventuale ripetizione di un anno di cui all'art. 4.1 del disciplinare di gara) oppure 6 anni (3 anni con eventuale ripetizione di 3 anni di cui all'art. 4.2 del disciplinare di gara).

Con riferimento alla previsione della manleva nei confronti di ANSF di cui allo Schema di contratto chiediamo conferma che, con tale formulazione, s'intende che il broker sia considerato responsabile di ogni danno e/o pregiudizio da esso arrecato ad ANSF, in conseguenza delle sole attività da esso svolte, anche a seguito di accertamento giudiziale che ne disponga un comprovato inadempimento contrattuale (tale previsione verrà recepita in occasione della firma del contratto).

Chiediamo, infine, di poter avere un dettaglio in merito all'attuale spesa assicurativa specificando le tipologie di coperture assicurative in essere, le scadenze ed i premi corrisposti.».

## **Risposta 3**

«Si conferma la possibilità di assolvere l'imposta di bollo dovuta, oltre che pagamento tramite modello F23, anche mediante apposizione di una marca da bollo di importo pari ad Euro 16,00 debitamente annullata. In tal caso, il concorrente dovrà altresì allegare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di utilizzo della marca da bollo esclusivamente per la procedura CIG 8472831155.

Come indicato all'art. 3 dello schema di contratto ed al punto "4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI" del disciplinare di gara, la durata dell'affidamento è di 36 mesi, con facoltà di:

- prorogare, alle medesime condizioni, la durata del contratto fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi;
- nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, alle medesime condizioni e termini del presente affidamento, per una durata fino a tre anni; in caso di esercizio di tale facoltà da parte di ANSF, verrà stipulato un nuovo contratto per il quale sarà richiesto un nuovo CIG;
- ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

Infine, con riferimento all'attuale spesa assicurativa, con la specifica delle tipologie di coperture assicurative in essere, le scadenze ed i premi corrisposti, si rinvia a quanto indicato alla precedente "Risposta 2")».

#### **Domanda 4**

«Per quanto concerne l'art. 16 dello Schema di Contratto (Trattamento dati) che prevede che l'aggiudicatario sarà nominato quale Responsabile del Trattamento dei dati chiediamo conferma che, in caso di aggiudicazione, il broker sia nominato Titolare del Trattamento autonomo del Trattamento e non Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo sia di quanto recentemente disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati di cui al provvedimento n. 9169688. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o

responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. L'attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 – "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

#### **Risposta 4**

«Si conferma la correttezza di quanto indicato nella domanda 4, in ragione del citato parere n. 916968 del 21/10/2019 (ad oggetto: "Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi") del Garante per la protezione dei dati personali. Invero è evidenziato che "la compagnia assicurativa non può che rivestire il ruolo di autonomo titolare del trattamento" –omissis- "in quanto non pone in essere un trattamento di dati "per conto" dell'ente aggiudicante" ne consegue che le compagnie assicurative ed anche i Broker non possono che rivestire il ruolo di autonomo Titolare del trattamento. Pertanto, in sede di stipula del contratto sarà acquisita la sopra indicata indicazione.».

#### **Domanda 5**

«Si chiede cortese conferma che, in riferimento all'Offerta Tecnica, sia possibile allegare i Curricula delle risorse dedicate ad ANSF».

### **Risposta 5**

«Si conferma la possibilità di allegare eventuali curricula, purché in forma anonima, per la valutazione dell'elemento di valutazione "4) Struttura organizzativa per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali", con il rispetto in ogni caso, del limite di n. 5 (cinque) facciate formato A4 (dimensione minima carattere 11 ed interlinea singola) per l'articolazione di ciascun elemento di valutazione».

### **Domanda 6**

«In riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare all'Offerta Tecnica, si chiede cortese conferma che il punto 5 "Eventuali servizi aggiuntivi: analisi e conseguente relazione delle coperture assicurative RC professionali e patrimoniali dei maggiori operatori del settore ferroviario nazionale e di altre Autorità nazionali per la sicurezza del sistema ferroviario europeo  SI  NO (In caso affermativo, tale analisi dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla richiesta di ANSF)" non dovrà essere sviluppato in 5 facciate, ma bensì basterà confermare soltanto la nostra scelta».

### **Risposta 6**

«Si conferma che, con riferimento all'elemento di valutazione di cui al punto 5) dovrà essere indicata unicamente la scelta del concorrente, barrando la casella "SI" oppure "NO". Pertanto, non dovrà essere descrittivamente articolato in facciate. Va da sé che in caso di risposta affermativa, tale scelta, in caso di aggiudicazione in favore dell'offerente, avrà valore di obbligo/adempimento contrattuale.».

### **Domanda 7**

«Con la presente si chiede se è possibile allegare i curricula del "Team dedicato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali" di cui al punto 4 della tabella riportata all'art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara, in un documento a parte oltre i limiti di pagine previsti per la redazione dell'offerta tecnica.».

## **Risposta 7**

«È possibile allegare eventuali curricula, purché in forma anonima, per la valutazione dell'elemento di valutazione "4) Struttura organizzativa per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali", con il rispetto in ogni caso, del limite di n. 5 (cinque) facciate formato A4 (dimensione minima carattere 11 ed interlinea singola) per l'articolazione di ciascun elemento di valutazione- come indicato nella precedente "Risposta 5"».

## **Domanda 8**

«Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara all'art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, punto 5, (Eventuali servizi aggiuntivi: analisi e conseguente relazione delle coperture assicurative RC professionali e patrimoniali dei maggiori operatori del settore ferroviario nazionale e di altre Autorità nazionali per la sicurezza del sistema ferroviario europeo), chiediamo conferma che il punteggio verrà attribuito solo in base alla disponibilità da parte nostra ad effettuare il servizio, senza ulteriori valutazioni di tipo qualitativo.».

## **Risposta 8**

«Si conferma che, con riferimento all'elemento di valutazione di cui al punto 5) dovrà essere indicata unicamente la scelta del concorrente, barrando la casella "SI" oppure "NO". Pertanto, non sono previste valutazioni di tipo qualitativo – come indicato nella precedente "Risposta 6"».

Il Responsabile del Procedimento

*Dott. Andrea FESTA*  
ANDREA FESTA  
28.10.2020  
14:17:38 UTC

